

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4100

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato PERLINI

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Fiuggi

Presentata il 24 giugno 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’istituzione delle case da gioco in Italia è avvenuta mediante una serie di provvedimenti legislativi che, recando una deroga alle norme incriminatrici generali del codice penale, hanno, di volta in volta, riconosciuto a particolari organi amministrativi la facoltà di autorizzare l’apertura di case da gioco in singoli comuni.

Un tentativo di introdurre un’organica regolamentazione legislativa fu compiuto con il regio decreto-legge 27 aprile 1924, n. 636, che non fu però mai convertito in legge.

Il dibattito che da tempo si svolge in Parlamento è volto a superare il citato regime restrittivo, in virtù del quale sono solo quattro le case da gioco aperte in Italia: Venezia, Sanremo, Campione d’Italia e Saint Vincent.

Se si procedesse a un confronto con gli altri Paesi europei risulterebbe evidente la disparità sia nel numero, sia nella localizzazione su scala nazionale, facendo

manca al nostro Paese uno strumento promozionale così efficace.

Si ritiene che, sulla base dell’esperienza europea che ha incentivato e sviluppato centri turistici medio-piccoli, ogni singola regione, ove esistano ragioni storiche o condizioni ambientali favorevoli per l’esercizio di una casa da gioco, debba concedere la relativa autorizzazione che consentirebbe tanto un riequilibrio territoriale, quanto maggiori possibilità di controllo dal punto di vista dell’ordine pubblico rispetto ai centri turistici più congestionati. Sarebbe, anzi, auspicabile l’approvazione rapida di una legge organica che legittimi e stabilisca i limiti e le condizioni dell’esercizio del gioco d’azzardo.

È superfluo ricordare che il gioco d’azzardo clandestino è una delle principali attività della criminalità organizzata quale fonte di finanziamento e strumento di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e, pertanto, comporta gravi

rischi per tutti coloro che lo praticano, senza offrire alcuna garanzia.

L'apertura di una casa da gioco a Fiuggi aprirebbe nuovi orizzonti anche sotto il profilo turistico e occupazionale offrendo la possibilità di finanziare programmi nel settore alberghiero e in quello delle opere pubbliche e divenendo un volano per lo sviluppo del territorio.

D'altro canto l'ubicazione di Fiuggi, facilmente raggiungibile con l'autostrada sia da Roma che da Napoli, è senza dubbio meritevole di considerazione sotto il profilo della accessibilità da parte degli utenti del centro Italia e sotto altro profilo il solo nome della città merita un riconoscimento per la promozione turistica e commerciale in tutto il mondo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In deroga agli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, la regione Lazio può autorizzare l'apertura di una casa da gioco nel comune di Fiuggi, in provincia di Frosinone.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa dalla regione Lazio su richiesta del sindaco del comune di Fiuggi, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per non più di trenta anni ed è rinnovabile.

3. Nella richiesta di cui al comma 2, il sindaco del comune di Fiuggi indica la struttura da adibire all'esercizio della casa da gioco.

ART. 2.

1. La regione Lazio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare le norme regolamentari per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori di anni diciotto e per i militari;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le particolari ed opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa e il controllo delle risul-

tanze della gestione della casa da gioco da parte degli organi competenti;

e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale appalto e per le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario e il personale addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare versamento degli importi stabiliti per la concessione e i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo alcuno di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella medesima concessione;

f) ogni altra prescrizione e cautela idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco e alle attività che vi si svolgono.

ART. 3.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

- a)* il 50 per cento al soggetto gestore;
- b)* il 10 per cento alla regione Lazio;
- c)* il 15 per cento alla provincia di Frosinone;
- d)* il 25 per cento al comune di Fiuggi.

2. Il soggetto gestore provvede a tutte le spese e agli oneri relativi alla gestione della casa da gioco; osserva gli impegni assunti con il concedente stabiliti nell'atto di concessione nel relativo capitolato; provvede altresì alla formazione professionale degli impiegati tecnici di gioco e del personale addetto.

3. Il soggetto gestore è vincolato al segreto professionale, esclusi i casi previsti dal codice di procedura penale.

4. Il soggetto gestore deve acconsentire ai controlli effettuati dall'apposito personale secondo i criteri stabiliti dalla convenzione. I soggetti preposti ai controlli di

cui al periodo precedente non possono in alcun caso interferire con le scelte operative di natura strettamente tecnica effettuate dal soggetto gestore, rispetto alle quali essi si limitano a riferire ai propri superiori.

ART. 4.

1. La regione Lazio, la provincia di Frosinone e il comune di Fiuggi destinano i proventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, alla promozione di attività connesse allo sviluppo turistico nel territorio della stessa provincia di Frosinone.

ART. 5.

1. Il presidente della giunta regionale del Lazio, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2, nonché in caso di turbativa dell'ordine pubblico o della morale pubblica, dispone la revoca o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Ai fini della vigilanza da parte degli agenti o funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai cittadini residenti nel comune di Salerno o in comuni ubicati a meno di 20 chilometri dallo stesso.

ART. 6.

1. Alla casa da gioco di cui all'articolo 1 della presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0045740